

ORIGINALE

Sentenza n. 2636/2016 pubbl. il 15/03/2016
RG n. 13531/2015

S. 2636/16

URGENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA


Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr.
Paolo Mormile, all'udienza del 15/3/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13531 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, dell'anno 2015 e vertente

TRA



[REDACTED]
tutti rappresentati e
difesi dall'avv.to Giuseppe Pio Torricollo ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio in Roma, Via Carlo Mirabello, n. 11, per procura in calce al ricorso

RICORRENTI

E

ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Graglia dell'Avvocatura
comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio
di Giove n. 21;

RESISTENTE

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13.2.2016, gli odierni istanti in epigrafe, assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in data successiva al 31.12.2000, hanno
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato ufficio, l'amministrazione capitolina
chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione, in loro favore, della
trattenuta del contributo previdenziale del 2,5% sull'80% della retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR, operante invece per i dipendenti rimasti nel vecchio regime
del TFS, invocando, in proprio favore, la decisione Corte Cost. n. 223/2012.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale, contestando analiticamente
la fondatezza delle avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione della domanda.

Il Giudice, all'odierna udienza, udita la discussione, decideva la causa come da
separato dispositivo di cui dava lettura.

Tutti i ricorrenti fondano la propria richiesta restitutoria sulla decisione della Corte
Cost. n. 223/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12,
comma 10, del D.L. n. 78/2010, nella parte in cui questa norma prevedeva, per il
passato, una sostanziale equiparazione tra il personale dell'amministrazione
soggetto a regime di TFR e quello regolato dal TFS. Tuttavia, va osservato che il
vuoto normativo lasciato dalla decisione in epigrafe, è stato colmato dall'art. 1,
comma 98 L. n. 228/2012, mantenendo in essere la diversificazione di regime
precedente.



La circostanza che la nozione di retribuzione utile ai fini previdenziali per i dipendenti in regime di TFR sia comunque stata regolata da una DPCM del 20.12.1999 e dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 29.7.1999 con finalità di ripristinare una parità di trattamento fra le due diverse tipologie di personale soggetto a TFR e a TFS non può prevalere rispetto ai principi generali di cui all'art. 2120 c.c. che, nel testo novellato dalla L. n. 297/1982, prevede una derogabilità di fonte collettiva anche *in peius* dell'ammontare del TFR; ma nel caso di specie, il prelievo operato dall'Amministrazione Comunale del 2,50% sulla retribuzione lorda mensile del personale soggetto a TFR, è avvenuta a fini previdenziali (art. 2, L. n. 335/1995) e pertanto, resta al di fuori della comune accezione del trattamento di fine rapporto come retribuzione differita.

Deve pertanto riconoscersi in favore di tutti gli odierni ricorrenti il diritto alla restituzione, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, delle somme ad essi trattenute sulla retribuzione lorda nella misura del 2,50% pur essendo in regime di TFR.

Sussistono giusti e gravi motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1.- condanna l'Amministrazione Capitolina, come rappresentata, alla restituzione in favore di ciascuno dei ricorrenti, della trattenuta del contributo previdenziale del 2,5% sull'80% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, per i periodi indicati in ricorso, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo, da liquidarsi in separata sede;
- 2.- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Roma, 15.3.2016.

A. CANDELLI
MAR. 15.3.16

15.3.16

Il Giudice del Lavoro.

Dr. Paolo Mormile

Mormile

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
AREA LAVORO
V. LE G. CESARE N. 54
ROMA

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. *St. Nicolò & C. s.r.l.*

REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Roma,.....


Il Funzionario Giudiziario



23 MAR 2016

Si notifici a:

ROMA CAPITALE, in persona del
Commissario p.t., clo. Pierpaolo del
Comptodoglio n. 1



Roma, 6/4/2016

Avv. Giuseppe Pio Torricollo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the typed name below it.

ORIGINALE

UNEP - ROMA

Cron. **29839**

RICEVUTA GA

Registro: 0

N. Dest.: 1

NON URGENTE

Data Rich.: 06/04/2016



Si rilascia ricevuta al richiedente **TORCICOLLO AVV. GIUSEPPE PIO**
 della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di **SENTENZA** ad istanza di **AKLOUCHE LAURA + ALTRI**

Data **06/04/2016**

L'Ufficiale Giudiziario



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 06/04/16

Cr.29839 - 1/1

Z. 106

S. 7

Richiedente

Relazione di notificazione



Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a

ROMA CAPITALE IN PERS. DEL COMMISSARIO P.T.

LAVORO

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, 1 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **Alberto FRASCHETTI**
 dipendente incaricato ricezione atti

capace e conveniente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

Roma, **14 APR 2016**

km 8
 trasf. € 3.97

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c. <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ ROMA il _____ Funzionario/UR Giud. _____	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologia, nella Casa Comunale di ROMA. <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuna all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. ROMA il _____ Funzionario/UR Giud. _____ Eseguita Affissione a norma di legge. ROMA il _____ Funzionario/UR Giud. _____ Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/UR Giud. _____
--	--

Antonetta MAZZACIIVA
 Funzionario
 189 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Data richiesta
06/04/16

Ufficiale Giudiziario